

Per gli stessi analoghi motivi viene altresì istituito un regime transitorio di durata per l'indennità di mobilità, che verrà sostituita dall'ASPI con le modalità qui sintetizzate, e che si concretizzerà nella progressiva riduzione dei mesi di godimento dell'attuale indennità per arrivare nel 2016 alla piena operatività dell'Aspi (2017 per i territori del mezzogiorno):

Età	2013	2014	2015	2016	2017
Fino a 39 anni	12	12	12	12 - ASPI	12 - ASPI
Da 40 a 49 anni	24	24	18	12 - ASPI	12 - ASPI
Da 50 a 54 anni	36	30	24	18	12 - ASPI
Oltre i 54 anni	36	30	24	18 - ASPI	18 - ASPI
Fino a 39 anni-SUD	24	18	12	12 - ASPI	12 - ASPI
Da 40 a 49 anni-SUD	36	30	24	18	12 - ASPI
Da 50 a 54 anni_SUD	48	42	36	24	12 - ASPI
Oltre i 54 anni-SUD	48	42	36	24	18 - ASPI

In ultimo non deve mancare il richiamo ai casi in cui il soggetto percettore potrà decadere dal diritto di riscossione dell'Aspi (o mini-Aspi), e che vengono così individuati:

- perdita dello stato di disoccupazione;
- inizio di attività in forma autonoma senza comunicazione all'I.N.P.S. del reddito presunto derivante da tale attività;
- raggiungimento dei requisiti per il pensionamento di vecchiaia o anticipato;
- Riconoscimento da parte dell'I.N.P.S. di accoglimento della domanda presentata per l'ottenimento dell'assegno ordinario d'invalidità, (e sempre che non si opti per la riscossione dell'Aspi se più favorevole).

Il regime transitorio

La legge n.92/2012, nota come “Riforma Fornero”, essendosi posta come obiettivo di realizzare un nuovo assetto di ammortizzatori sociali deve necessariamente introdurre una fase di transizione che serva a gestire la progressiva sostituzione delle indennità di disoccupazione in deroga di cui all’art.19, comma 1, lett. a), b) e c) D.L. 29 novembre 2008, n. 185, e della disoccupazione con requisiti ordinari e con requisiti ridotti, dell’indennità di mobilità. Il passaggio viene regolato da una disciplina transitoria la quale si differenzia a seconda del trattamento che si andrà a sostituire.

In pratica si ha:

- d) **Disciplina transitoria relativa al passaggio da trattamento ordinario di disoccupazione non agricola** (art. 2 c. 45, L. n. 92/2012): il trattamento ordinario sarà erogato per tutti gli eventi di disoccupazione intervenuti sino al 31 dicembre 2012; per quelli intervenuti successivamente si ricorrerà all’ASpI. La norma però prevede un rigoroso sistema di adeguamento della durata massima legale del nuovo trattamento in relazione ai nuovi eventi verificatesi dal 1 gennaio 2013. Infatti la norma indica che per gli eventi di disoccupazione verificatesi a decorrere dal 1 gennaio 2013 e fino al 31 dicembre 2015 la durata della prestazione sarà disciplinata secondo le seguenti disposizioni:
1. per gli eventi intercorsi nell’anno 2013, la durata sarà pari a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni e dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni;
 2. per gli eventi intercorsi nell’anno 2014, la durata sarà pari a otto mesi per i soggetti con età anagrafica inferiore a cinquanta anni, dodici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a cinquanta anni e inferiore a cinquantacinque anni, quattordici mesi per i soggetti con età anagrafica pari o superiore a

Tabella riassuntiva finanziamento indennità ASpI e Mini ASpI

Art.2, comma 25	A decorrere dal 1.1.2013 il contributo di finanziamento dell'ASPI è fissato nella misura del 1,31%.
Art. 2, comma 26	Sul contributo continuano a trovare applicazione le riduzioni contributive art. 120 legge 388/2000 e art. 1, c. 361 legge 266/2005 e le misure compensative art. 8, legge 248/2005.
Art. 2, comma 27	Introduzione del contributo per i lavoratori attualmente esclusi dalla indennità di disoccupazione e in particolare per i soci lavoratori delle cooperative DPR 602/70.
Art. 2, comma 28	Per i lavoratori non a tempo indeterminato è dovuto un contributo aggiuntivo del 1,4% a carico del datore di lavoro.
Art. 2, comma 29	<p>Il contributo addizionale per i lavoratori a tempo determinato non si applica:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) ai lavoratori assunti a termine in sostituzione dei lavoratori assenti; b) ai lavoratori assunti a termine per lo svolgimento di attività stagionali; c) agli apprendisti; d) ai lavoratori dipendenti delle Amministrazioni Pubbliche.
Art. 2, comma 30	Il contributo addizionale, nel limite di sei mensilità, viene restituito in caso di trasformazione del contratto a tempo indeterminato. La restituzione avviene anche nel caso di assunzione a tempo indeterminato entro sei mesi dalla cessazione del rapporto a termine; dalle sei mensilità occorre detrarre i mesi trascorsi dalla fine del contratto a termine e la